



COMUNE di EMPOLI

Settore Servizi alla Persona

AGEVOLAZIONI SUL PAGAMENTO DEI SERVIZI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO

anno scolastico 2019/2020

il Dirigente del Settore servizi alla persona

informa

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

dall' 1 al 29 giugno 2019 potranno essere presentate le richieste di agevolazione per il pagamento del servizio mensa e del servizio di trasporto scolastico, compilando la domanda allegata alla presente e consegnandola all'Ufficio Relazioni con il Pubblico - Via Giuseppe del Papa, 41 – Empoli, nel seguente orario:

Lunedì - Mercoledì - Venerdì	dalle ore 8.00 alle ore 13.30
Martedì - Giovedì	dalle ore 8.00 alle ore 18.30
Sabato	dalle ore 8.30 alle ore 12.00

oppure inviando la domanda per posta (con allegato copia del documento d'identità) a: Comune di Empoli - Via Giuseppe del Papa, 41 – Empoli.

Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito del Comune di Empoli al seguente indirizzo: www.comune.empoli.fi.it/albero/07/0702/225sch.html

REQUISITI

L'agevolazione verrà concessa in base alle seguenti fasce I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente al nucleo familiare) e purché risultino le condizioni di cui ai successivi punti 1) e 2):

FASCIA ISEE €	TARIFFA MENSA €	TARIFFA TRASPORTO €
fino a 5.000	Esonero	Esonero
fra 5.000,01 e 11.000	1,70	80,00/Infanzia 71,00/Primaria
fra 11.000,01 e 16.000	3,40	160,00/Infanzia 142,00/Primaria
fra 16.000,01 e 25.000	3,80	
oltre 25.000	4,10	

Per accedere ad una delle suddette fasce di agevolazione dovrà inoltre risultare che:

- 1) i componenti del nucleo familiare, complessivamente considerati, non devono risultare intestatari di più di due autovetture e motoveicoli (si considerano motoveicoli con cilindrata superiore a 150cc);
- 2) nessun componente del nucleo familiare deve risultare intestatario di uno dei seguenti mezzi:
 - autoveicoli con potenza superiore a 1.800 cc immatricolati nei 4 anni precedenti la prestazione dell'istanza,
 - motoveicoli con potenza superiore a 600 cc immatricolati nei 4 anni precedenti la presentazione dell'istanza,
 - camper o caravan immatricolati negli ultimi 5 anni,
 - altri beni di lusso registrati in pubblici registri.

N.B.: Nel caso di ISEE uguale a zero l'esonero potrà essere concesso solo se la famiglia risulta in carico al Servizio Sociale (ove non lo sia dovranno essere prodotti validi giustificativi sulle forme di sussistenza della famiglia).

ULTERIORE AGEVOLAZIONE PER STATO DI DISOCCUPAZIONE

Nel caso in cui uno dei genitori, ove lavoratore dipendente a tempo indeterminato, determinato o parasubordinato, abbia lavorato per tutto l'anno preso a riferimento dalla dichiarazione ISEE presentata e sia rimasto senza lavoro (escluse le dimissioni volontarie) per almeno tre mesi continuativi nel periodo che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo fino alla conclusione dell'anno educativo/scolastico di frequenza del figlio, si assegna la fascia di maggiore agevolazione contributiva precedente rispetto a quella spettante in base all'indicatore ISEE.

Nel caso di servizio già avviato la presente norma si applica a far data dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della dichiarazione resa in merito rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Tale agevolazione viene applicata in caso di indicatore ISEE inferiore o uguale a € 30.000,00.

La norma suddetta non si applica in caso di:

- collocazione della famiglia nella prima fascia (massima agevolazione contributiva) in base all'indicatore ISEE;
- presentazione di dichiarazione ISEE riferita allo stesso anno in cui si è verificata la perdita di lavoro

N.B.: Le domande potranno, altresì, essere presentate in data successiva al 29 giugno 2019 e comunque entro il 31 dicembre 2019.

In tali casi, ove accolte, la decorrenza dell'agevolazione sarà la seguente:

- per le domande presentate entro il termine del 30 giugno 2019, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico e per tutta la durata dello stesso;
- per le domande che pervengono oltre la scadenza e, comunque, entro il 30 settembre 2019, a decorrere dal 1° di novembre dello stesso anno;
- per le domande che pervengono oltre la scadenza e, comunque, entro il 31 dicembre 2019, a decorrere dal 1° di gennaio dell'anno successivo.